

STEFANO BOTTA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

Vs
avv
alle filippine

TRIBUNALE DI NAPOLI

09 FEB. 2026

IL PRESIDENTE REGGENTE DEL TRIBUNALE
dr. Gianpiero Scoppa

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI
AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, D. LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14
PER

“PIANO DI RISTRUTTURAZIONE FAMILIARE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA”

PROCEDURA FAMILIARE

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

GESTORE:
Dott. Stefano Botta

via Santa Lucia n.20 - Napoli
via Maurizio Piscicelli De Vito n.84 - Napoli
Telefono 081 9761955 - 081 18402533
stefanobotta.studio@gmail.com - stefano.botta@odcecnapoli.it

INDICE

1. CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITA'	4
2. DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE UTILE ALLA STESURA DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA.....	5
3. ATTIVITA' PRELIMINARI DEL GESTORE DELLA CRISI.....	6
4. SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE	6
5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)	7
6. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett.b) CCII)	7
7. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE	8
8. LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (art.68, comma2, lett.c) CCII)	15
9. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA (art.68, comma 2, lett.d) CCII)	16
10. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (art. 68, comma3, CCII).....	17
11. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	17
12. VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	20
13. SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI, PIGNORATIZI O IPOTECARI IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (art. 68, comma 4 CCII).....	22
14. COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO	22

Il sottoscritto dott. Stefano Botta, nato a Napoli il 04/05/1988, C.F. BTTSFN88E04F839O, con studio in Napoli alla Via Maurizio Piscicelli De Vito n.84, iscritto all'elenco dei Gestori della Crisi di sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, reperibile al n. di telefono 0819761955 e PEC stefano.botta@odcecnapoli.it;

premessi che

- I sig.ri [REDACTED] nata a [REDACTED] il 2 [REDACTED] cf. SLANNZ77P64L259K e [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] CF CLCCRI72S22L259P entrambi elettivamente domiciliati in Ercolano alla via Campania n 23, presso lo studio dell'avv. Giusy Bagnale, C.F. BGNGSY84L53L259T, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio o al seguente n fax 08119339681 o al seguente indirizzo mail giusybagnale@avvocatinapoli.legalmail.it;
- l'istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Gestore della Crisi sia per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s. del CCII;
- con provvedimento Prot. 10102/E/PM/IA – PR. 15/2023 lo scrivente è stato nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Medi OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli" quale Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura *de quo*;
- in data 08/08/2023 ha accettato la nomina a Gestore della Crisi ex art. 15 comma 9 L. 3-2012.

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 202 del 2014, il sottoscritto dott. Stefano Botta dichiara ed attesta preliminarmente:

- di essere iscritto all'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento MEDI' dell'ODCEC di Napoli;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento MEDI', istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, è stato iscritto al numero progressivo 47, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 30.05.2016;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetta, inabilitata, fallita o è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Gestore della Crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovra indebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1. CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITÀ

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) riveste la qualifica di consumatore così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. DOCUMENTAZIONE PRODotta DAL DEBITORE UTILE ALLA STESURA DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

1. copia del documento d'identità, codice fiscale del sovraindebitato e del suo nucleo familiare;
2. certificato di residenza;
3. certificato di stato di famiglia;
4. ultime tre dichiarazioni dei redditi (730, CU);
5. indicazioni delle cause dell'indebitamento, con spiegazione dettagliata delle ragioni per le quali sono stati richiesti finanziamenti e con descrizione di come tali finanziamenti sono stati utilizzati;
6. elenco dei beni mobili attualmente detenuti, con indicazione dell'attuale valore sul mercato;
7. elenco dei debiti con relativa documentazione a supporto (contratti di mutuo, finanziamenti con piani di ammortamento e documenti di sintesi);
8. documentazione spese familiari: es. locazioni, condominiali, utenze, rette scolastiche, spese mediche, trasporti, imposte e tasse ultimo anno etc.;
9. estratto di ruolo ed estratto debitorio Comune di residenza;
10. visura catastale storica;
11. certificazione carichi debitori pendenti Agenzia delle Entrate;
12. estratto di ruolo ed estratto debitorio Agenzia delle Entrate e della Riscossione;
13. saldi ed estratti conto degli ultimi cinque anni dei conti correnti bancari, e postali;
14. atti giudiziari ricevuti (precetti e pignoramenti);
15. certificato generale del Casellario Giudiziario e Carichi Pendenti;
16. visura nominativa CRIF degli ultimi dieci anni con annotazione;

17. visura nominativa storica e visura nominativa attuale PRA;
18. visura targa automezzi di proprietà e di quelli venduti negli ultimi cinque anni;
19. estratto cassetto previdenziale INPS;
20. modello ISEE.

3. ATTIVITA' PRELIMINARI DEL GESTORE DELLA CRISI

Il sottoscritto Gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali ed ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, Comune di Portici;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura CRIF;
- verifica posizione debitoria presso gli istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziale.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con i debitori che hanno fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

I ricorrenti hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Si precisa che rispetto alla proposta depositata e visionata dallo scrivente, con la collaborazione della ricorrente, si è reso necessario apportare modifiche in ragione dei debiti sopraggiunti e della rimodulazione del piano dei pagamenti.

4. SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia, risulta composto da:

COGNOME	██████████
NOME	██████████

COMUNE DI NASCITA	[REDACTED]
DATA DI NASCITA	[REDACTED]
CODICE FISCALE	SLANNZ77P64L259K
COMUNE DI RESIDENZA	[REDACTED]
INDIRIZZO DI RESIDENZA	[REDACTED]
STATO CIVILE	Coniugata con [REDACTED]
STATO OCCUPAZIONALE	Casalinga
COMPOSIZIONE NUCLEO	FIGLIO - [REDACTED] [REDACTED]; FIGLIO - [REDACTED] [REDACTED]; FIGLIO - [REDACTED] [REDACTED]

COGNOME	██████████
NOME	██████
COMUNE DI NASCITA	████████████████████
DATA DI NASCITA	██████████
CODICE FISCALE	SLANNZ77P64L259K
COMUNE DI RESIDENZA	██████████████████
INDIRIZZO DI RESIDENZA	██████████████████
STATO CIVILE	CONIUGE ████████████████████ FIGLIO - ████████████████████████████████ ████████ ■ ████████████████████ ■ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ██ FIGLIO - ██ ████████ ■ ████████████████████ ■ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ██ FIGLIO - ██ ████████ ■ ████████████████████ ■ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ██
STATO OCCUPAZIONALE	Lav. dip. a t. indeterminato presso ██

5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII ED ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett.b) CCII)

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente Gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con gli stessi, hanno permesso al sottoscritto Gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento dei ricorrenti, sono riconducibili ad eventi circoscritti alla sfera personale, lavorativa e familiare e nel successivo indebitamento progressivo.

L'esposizione debitoria in esame è il risultato di una serie di circostanze sopraggiunte nel tempo, non imputabili a condotte colpose dei debitori, né a un livello di vita superiore alle loro reali possibilità, né a un uso sconsiderato del credito. Il principale indebitamento deriva dal mutuo stipulato per l'acquisto dell'attuale abitazione familiare, nella quale risiedono i coniugi e i loro tre figli; uno di essi, [REDACTED] è affetto da gravi disturbi della personalità che hanno comportato ripetuti e prolungati ricoveri in strutture specializzate. Tale situazione ha impedito alla signora [REDACTED] di intraprendere qualsiasi attività lavorativa, essendo tuttora impegnata a tempo pieno nell'assistenza del figlio.

L'immobile oggetto della procedura esecutiva è stato scelto — più ampio e dotato di giardino — unicamente per garantire a [REDACTED] un ambiente idoneo alle sue esigenze. Per finanziare l'operazione i coniugi hanno venduto la precedente abitazione, di dimensioni più contenute, integrando il ricavato con il mutuo in questione. Oltre alle rate del finanziamento, la famiglia ha dovuto sostenere le rilevanti spese sanitarie connesse alla malattia di [REDACTED] e far fronte, al contempo, alle necessità degli altri due figli, [REDACTED] che hanno vissuto periodi complessi a causa delle frequenti assenze della madre impegnata nelle strutture di cura.

Il nucleo familiare, sorretto da un'unica fonte di reddito, ha progressivamente dovuto ricorrere ad ulteriori prestiti per far fronte alle ordinarie esigenze di vita. Nonostante l'impegno costante a rispettare le scadenze, la sola retribuzione del marito si è rivelata progressivamente insufficiente a coprire sia le spese correnti sia il servizio del debito. A seguito dell'ennesimo pignoramento dello stipendio, l'equilibrio finanziario è divenuto insostenibile, generando anche ritardi nel rimborso del mutuo.

6. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAI DEBITORI

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal Gestore sulla documentazione consegnata dai debitori ai sensi dell'art. 67, comma 2 CCII.

a) La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett.a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dai debitori, nonché dei riscontri effettuati dal Gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come rappresentato nei prossimi paragrafi.

Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Si anticipa che esiste attualmente un **procedimento esecutivo immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Napoli – Quinta Sezione Civile – Giudice Dott. Cannavale, iscritto al n. R.G.E. 364/2023**, promosso nei confronti di entrambi i coniugi da parte della società GROGU SPV S.R.L., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata, in qualità di mandataria, da Prelios Credit Solutions S.p.A. – PRECSO - con sede in Milano, Via Valtellina n. 15.

La procedura trae origine dal mancato rimborso di un finanziamento garantito da ipoteca, contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare. L'ultima udienza, avente ad oggetto la decisione sull'autorizzazione alla vendita coattiva dell'immobile, si è tenuta il giorno 26 giugno 2025 e il G.E. ha concesso il rinvio al 28/10/2025 in attesa dell'esito del presente giudizio.

Le posizioni debitorie complessive vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. **Gestore della crisi**, per l'importo complessivo **euro 8.005,42**, come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al D.m. n. 202/2014 da riconoscersi in prededuzione; si precisa che è stata già versato l'importo di €. 1.551,44 a titolo di acconto per spese di segreteria trattenute dall'O.C.C. e l'importo di €. 2.451,27 quale acconto sul compenso del Gestore accantonato dall'Organismo sito all'esito della procedura. Il debito residuo, quindi, è pari ad €. 4.002,71. Tale credito gode del grado di prelazione "**prededucibile**";
2. La **Avv. Giusy Bagnale**, consulente legale che li rappresenta e difende in virtù del mandato depositato, per l'importo complessivo di **euro 4.550,00**. Tale credito gode del grado di "**privilegio ex art.2751-bis, comma 2**";
3. La "**Grogu Spv S.R.L**", con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, che erogava l'importo a titolo di Mutuo Ipotecario con debito residuo ad oggi di **€. 99.785,89**. Tale credito gode del grado di prelazione "**Privilegio**";

4. La “**Tanaro Spv Srl.**”, con sede legale alla Via V. Alfieri 1 - 31015 - Conegliano (TV), che erogava il Prestito Personale (*coobbligati*) con debito residuo ad oggi di **€. 26.577,88** con grado di prelazione “**chirografario**”;

La “**Banca Ifis S.P.A.**” – [REDACTED] con sede legale in Venezia alla Via Terraglio 63 – 30174 che erogava le somme a titolo di Prestito Personale con debito residuo ad oggi di €. € 9.672,2 e con grado di “**chirografario**”;

5. La “**Agenzia Entrate Riscossione**” – [REDACTED] con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142, con debito residuo ad oggi di €. € 9.842,38 con grado di “**privilegio**”;

6. Il “**Comune di Ercolano**” – [REDACTED] - Corso Resina, 39, 80056, per l'importo residuo ad oggi di **euro € 8348,00**, con grado di “**privilegio**”;

7. La “**Agenzia Entrate Riscossione**” – [REDACTED] con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142, con debito residuo ad oggi di **€. 2478,39** con grado di “**privilegio**”;

8. La “**Regione Campania**” – [REDACTED] – Via Santa Lucia, 81, 80132, per l'importo residuo ad oggi di **€. 3505,04**, con grado di “**privilegio**”.

In sintesi, i ricorrenti risultano debitori in solido per gli importi dovuti alla GROGU SPV S.R.L (mutuo ipotecario) e alla TANARO SPV SRL (Prestito personale).

Ai fini di una migliore comprensione si schematizza quanto detto nella seguente tabella:

	Creditore	Indirizzo creditore	P. Iva o Codice Fiscale	PEC	Debito residuo	TITOLO di prelazione	Debitore
1)	GESTORE CRISI	Via Santa Lucia 20 - Napoli	-	stefano.botta@odcecnapol.i.it	8.005,42¹	<i>Prededuzione</i>	[REDACTED]
2)	AVV. GIUSY BAGNALE	-	-	giusybagnale@avvocatina.poli.legalmail.it	€ 4.550,00	<i>Chirografario</i>	[REDACTED]

¹ Nelle more delle operazioni preliminari il Gestore, al fine di favorire il buon esito della procedura, ha accettato di sottoscrivere una scrittura privata con i ricorrenti con cui questi ultimi proponevano una riformulazione dei pagamenti più sostenibile per loro e in particolare: €. 1451 al momento dell'iscrizione a ruolo; €. 1.000 entro la fissazione dell'udienza; il residuo suddiviso sul piano dei pagamenti o come diversamente disposto dalla S.V.III.ma.

STEFANO BOTTA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

3)	GROGU SPV S.R.L.	Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1	05197150260	groguspv@pec.spv-services.eu	€ 99.785,89	Privilegiato	
4)	TANARO SPV S.R.L.	Via V. Alfieri 1 - 31015 - Conegliano (TV)	04703920266	tanarospv@pec.spv-services.eu	€ 26.577,88	Chirografario	
5)	BANCA IFIS S.P.A.	Via Terraglio 63 - 30174 (VE)	02505630109	segreteria@bancaifis.legalmail.it	€ 9.672,23	Chirografario	
6)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 (RM)	13756881002	protocollo@pec.agenzia-riscossione.gov.it	€ 9.842,38	Privilegiato	
7)	COMUNE DI ERCOLANO	Corso Resina, 39, 80056 (NA)	80017980634	protocollo.ercolano@legalmail.it	€ 8.348,00	Privilegiato	
8)	REGIONE CAMPANIA	Via Santa Lucia, 81, 80132 (NA)	80011990639	urp@pec.regione.campania.it	€ 3.505,04	Privilegiato	
9)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 (RM)	13756881002	protocollo@pec.agenzia-riscossione.gov.it	€ 2.478,39	Privilegiato	

Debitoria Complessiva € 161.059,81

Si precisa che gli importi indicati possono subire delle variazioni in ragione del tempo trascorso per il deposito per cui il debito residuo potrebbe essere oggetto di modifiche in caso di pagamento delle rate in scadenza e, quindi, comunque a vantaggio del ceto creditorio.

b) La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett.b) CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente mobiliare e immobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce di ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto Gestore.

Via Santa Lucia n.20 - Napoli
via Maurizio Piscicelli De Vito n.84 - Napoli
Telefono 081 9761955 - 081 18402533
stefanobotta.studio@gmail.com - stefano.botta@odcecnapoli.it

Si riportano altresì, per ciascun bene i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Patrimonio Immobiliare

I signori [REDACTED] e [REDACTED] risultano essere comproprietari dell'immobile adibito ad abitazione principale su cui grava la procedura di esecuzione immobiliare in corso:

Casa familiare	A/3	[REDACTED]	proprietà	[REDACTED] [REDACTED]	8	1030	102	
----------------	-----	------------	-----------	--------------------------	---	------	-----	--

L'immobile è stato stimato in €. 100.000,00.

La sig.ra [REDACTED] invece, risulta proprietaria dell'immobile di seguito identificato su cui grava l'iscrizione ipotecaria da parte di Ifis.

Locale commerciale	C6	[REDACTED]	proprietà	[REDACTED] [REDACTED]	13	362	8
Immobile	A/5	[REDACTED]	proprietà	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	13	368	20

Gli immobili sono stati stimati rispettivamente in €. 5.000,00 e in €. 15.000.

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare di ciascun ricorrente - al di fuori dei beni mobili assolutamente impignorabili ai sensi dell'art. 514 cpc - risulta essere così composto:

[REDACTED]

1. *Conto Corrente Postale* n. [REDACTED] su cui viene accreditato lo stipendio, con saldo di circa €. 500,00;

2. *Redditi da Lavoro Dipendente*: La sig.ra [REDACTED] è casalinga e non ha mai potuto lavorare perché la malattia del figlio non le ha mai permesso di allontanarsi da casa, necessitando [REDACTED] di

un'assistenza continuativa, ma percepisce un canone di locazione di euro 300,00 per l'immobile locato sito in [REDACTED] alla via [REDACTED]

Il sig. [REDACTED] lavora per la società [REDACTED] con sede legale in Napoli alla via [REDACTED] guadagna mensilmente circa 1900,000

3. *Beni Mobili Registrati*: I debitori risultano proprietari di una Fiat Panda [REDACTED] di valore pari a circa €. 3.000,00 utilizzata per recarsi a lavoro e a disposizione dell'intero nucleo familiare;

c) Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c) CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal sottoscritto Gestore.

Dalle indagini espletate e da quanto dichiarato dai ricorrenti non è stato compiuto alcun atto nel periodo di riferimento.

È stato verificato che non ci sono atti del debitore impugnati dai creditori.

d) Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. e) CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

	[REDACTED] Operaio a t. ind.	Anno	Netto percepito	Media mensile
730/2023		2022	€.23104,00	1.925,33
730/2024		2023	€.22957,35	1.913,11
730/2025		2024	€.23158,00	1.929,83
Media mensile				1.922,75

A tali redditi, poi, si aggiunge il canone di locazione dell'immobile sito in [REDACTED] alla Via [REDACTED] pari ad €. 300,00/mese.

Le disponibilità mensili, quindi, sono pari a circa €. 2.200,00.

In considerazione di quanto detto, è possibile individuare il valore complessivo dell'Attivo familiare in €. 123.000,00, così distribuito:

1. *Valore stimato del patrimonio immobiliare* - €.120.000,00
2. *Valore stimato del patrimonio mobiliare* - €. 3.000,00

e) Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lett. e) CCII)

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare:

Dettaglio spese	Media mensile
Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe, spese d'istruzione	€ 700,00
Spese per medicine di vario tipo e visite mediche specialistiche	€ 150,00
Utenze: luce, gas, acqua, telefonia	€ 250,00
Auto (benzina, tassa automobilistica, assicurazione)	€ 80,00
TARI e altri tributi	€ 40,00
TOTALE SPESE	€ 1.220,00²

Come precisato nella Proposta, le spese di vitto sono calcolate su 3 persone, in quanto la figlia [REDACTED] ed il figlio [REDACTED] lavorano e sono economicamente autonome e per le spese di [REDACTED] vi è la sua pensione INPS. Si precisa che l'essere diventati economicamente autonomi di [REDACTED] e [REDACTED], ha permesso ai signori [REDACTED] di poter affrontare la loro posizione debitoria.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente è determinato tenendo conto del parametro di riferimento fornito dall'art.283 comma 2 D. Lgs 14/2019 e calcolato in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n.159. Applicando il predetto criterio, infatti, si giunge al seguente risultato:

- ❖ Assegno sociale 2024: € 534,41 (13 mensilità);
- ❖ Maggiorazione del 50% assegno sociale mensile: € 267,02

² L'importo indicato sarà approssimato a €.1.200 per comodità di calcolo.

- ❖ Moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza dell'ISEE (d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159) che nel nostro caso è di 2,04 (nucleo familiare composto da 3 persone)
$$=(534,41+267,02)*2,04 = \text{€ } 1.634,91.$$

In ossequio alla determinazione di cui all'art.283 comma 2 del CCII) la somma mensile di cui dovrebbe necessitare il debitore e la sua famiglia è di circa **€ 1.634,91**.

Pertanto, le spese indicate dalla ricorrente risultano essere coerenti per un nucleo familiare composto da tre componenti.

In sintesi, avendo attribuito i debitori un reddito disponibile mensile, espressione della capacità finanziaria che ammonta mediamente a circa euro 2.200,00 e detratte le spese per il decoroso sostentamento e per la rata del mutuo Inps, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a **euro 1.000 (2.200-1.200)**. Nei successivi paragrafi sarà data maggiore attenzione alla determinazione dell'importo dedicato alla procedura.

7. PROCEDURE GIUDIZIARIE PENDENTI

Attualmente la ricorrente non ha in essere alcuna procedura giudiziaria pendente.

8. LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (art.68, comma2, lett.c) CCII)

Sulla scorta delle indagini dal sottoscritto, nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII), è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- I debitori hanno fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- I debitori hanno fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- Dai riscontri effettuati dal sottoscritto Gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate dalla Gestore stesso (consultazione banche dati pubbliche ecc.).

Il sottoscritto ha proceduto alla verifica delle posizioni debitorie del sovraindebitato, attraverso l'accesso al cassetto fiscale si è potuto confrontare la debitoria presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché presso:

- Crif;
- Centrale Rischi;
- Casellario giudiziario;
- Verifica PRA;
- Verifica catastale ed ipotecaria.

I documenti esibiti dal consumatore sono stati ritenuti sufficienti alla redazione della presente relazione.

Difatti, da quanto esibito, si è potuta verificare:

- le problematiche di salute che hanno interessato il nucleo familiare;
- la posizione debitoria complessiva esposta dal debitore;
- il reddito medio mensile del nucleo familiare;
- la quantificazione delle spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana;
- il possesso o meno di beni mobili/immobili di proprietà della [REDACTED] di altri componenti del suo nucleo familiare.

9. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA (art.68, comma 2, lett.d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in euro 8.005,42; tuttavia, considerando gli acconti già versati il residuo importo è pari ad € 4.002,71 ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C.: 4.002,71 € euro
- Imposta di registro su sentenza di omologa: N.D.
- Gestione conto corrente della procedura: N.D.
- Varie

Tale importo sarà corrisposto con rate mensili - al pari degli altri creditori - a decorrere dall'ultimo pagamento dei chirografari (in coda al piano dei pagamenti) ed erogate allo scrivente Gestore a seguito di apposita istanza trimestrale/semestrale al GD congiuntamente alla relazione sullo stato

della procedura e delle attività svolte. In alternativa, ci si dichiara disponibili preventivamente a qualsiasi altra soluzione determinata dalla SVI in merito.

10. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (art. 68, comma3, CCII)

La valutazione del merito creditizio viene effettuata analizzando i diversi aspetti della vita economico-finanziaria del soggetto:

- flussi reddituali e solidità degli stessi per il periodo del prestito;
- livello d'indebitamento;
- eventuale presenza di precedenti situazioni d'insolvenza o di ritardo dei pagamenti.

Nel caso di specie si ritiene che, gli istituti di credito, abbiano adeguatamente valutato il requisito del livello di indebitamento essendo quest'ultimo costituito quasi integralmente da tributi locali.

11. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta è stata elaborata dai debitori con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII;

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili (Gestore della crisi) e di quelli privilegiati nonché la soddisfazione parziale di quelli chirografari (20%) con il pagamento di una rata mensile costante pari ad euro 1.000,00 per una durata complessiva di circa **124 rate (10 anni e 3 mesi)**.

Per tutte le posizioni debitorie di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella tabella sottostante.

a) Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Elenco dei creditori	Titolo di prelazione	Debito residuo	% soddisfacimento	Debito residuo proposto	Importo rata costante
----------------------	----------------------	----------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

Gestore della Crisi	Prededuzione (con accantonamento mensile sul piano a partire dall'ultima rata)	6.453,98	100%	6.453,98 ³	1.000
Avv. Giusy Bagnale - Spese legali procedura	Prededuzione	€ 4.550,00	100%	€ 4.550,00	1.000
<i>Totale Prededucibile</i>				11.003,98	
Grogu spv s.r.l	Privilegio	€ 99.785,89	100%	€ 99.785,89	1.000
Agenzia delle entrate Riscossione - [REDACTED]	Privilegio	€ 9.842,38	100%	€ 9.842,38	1.000
Agenzia delle entrate Riscossione - [REDACTED]	Privilegio	€ 2.478,39	100%	€ 2.478,39	1.000
Regione Campania - [REDACTED]	Privilegio	€ 3.505,04	100%	€ 3.505,04	1.000
Comune Di Ercolano [REDACTED]	Privilegio	€ 8.348,00	100%	€ 8.348,00	1.000
<i>Totale Privilegiato</i>				123.959,70	
Tanaro spv - [REDACTED]	<i>Chirografo</i>	€ 26.577,88	20%	5.315,60	1.000
Ifis spv [REDACTED]	<i>Chirografo</i>	€ 9.672,23	20%	1.934,50	1.000
<i>Totale Chirografo</i>				7.250,10	
Proposta complessiva				142.213,78	

Ai fini di una completa e precisa rappresentazione, nelle more delle operazioni preliminari il Gestore - al fine di favorire il buon esito della procedura - ha accettato di sottoscrivere una scrittura privata con i ricorrenti con cui questi ultimi proponevano una riformulazione dei pagamenti più sostenibile per loro e in particolare: €. 1451 al momento dell'iscrizione a ruolo; €. 1.000 entro la fissazione dell'udienza; il residuo suddiviso sul piano dei pagamenti o come diversamente disposto dalla S.V.III.ma.

³ Al netto dell'acconto pari ad euro 1.551,44 già versato dai debitori

Si intende chiarire che ai fini del pagamento dei compensi del Gestore della crisi si condivide quanto espresso nella Proposta, accantonando mensilmente detto importo sin dalla prima rata e rimanendo bloccato sul c/c; tali importi resteranno, poi, accantonati presso l'Organismo della Crisi e saranno liquidati al professionista su relativa istanza al GD nei termini che la S.V.I. ritiene (ad esempio con cadenza trimestrale o semestrale). Ciò in quanto, se gli importi venissero pagati al termine della realizzazione del piano, si provocherebbe un nocumento tanto al debitore quanto ai creditori a causa del prolungamento del piano dei pagamenti, dovendo prevedere una quota parte della rata per tale compenso.

Diversamente, si accoglie sin da ora quanto la S.V.II. prevede di disporre in merito onde evitare di pregiudicare il buon esito della proposta.

b) Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi, il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori [REDACTED] può sintetizzarsi come segue:

Secondo quanto riportato nel piano verrà versata una quota iniziale di €. 20.000 quale liquidazione dell'immobile sopra identificato e poi sarà accantonata una quota mensile costante di € 1.000 e gli importi identificati saranno attribuiti ai creditori - privilegiati e chirografari - alle scadenze analiticamente descritte, in particolare:

In sintesi, con riferimento a quanto riportato, il piano prevede che il debito complessivo di euro 142.213,78 verrà pagato in circa 11 anni con il seguente piano di pagamenti:

- N.1 RATA da €. 20.000,00 versta interamente alla GROGU SPV per il mutuo ipotecario portando il debito da 99.785,89 a 79.785,89;
- I restanti €. 122.213,78 in N. 122 RATE mensili da €.1.000,00/cad.:

dalla rata n 1 alla rata n 122 di euro 1.000,00 verrà così ripartita:

1. Euro 653,95 a favore di GROGU SPV S.R.L
2. Euro 80,65 a favore di Ader per [REDACTED]
3. Euro 20,30 a favore di Ader per [REDACTED]
4. Euro 28,70 a favore della Regione Campania
5. Euro 68,40 a favore del Comune di Ercolano
6. Euro 43,55 a favore di Ifis

7. Euro 15,80 a favore di Tanaro
8. Euro 53,00 a favore dell'OCC
9. Euro 37,00 a favore dell'Avv Bagnale

- N. 1 RATA residua da €. 213,78:

La rata 123 sarà così ripartita:

- 1. Euro 139,80 a favore di GROGU SPV S.R.L
- 2. Euro 17,20 a favore di Ader per [REDACTED]
- 3. Euro 4,30 a favore di Ader per [REDACTED]
- 4. Euro 6,15 a favore della Regione Campania
- 5. Euro 14,60 a favore del Comune di Ercolano
- 6. Euro 9,30 a favore di Ifis
- 7. Euro 3,40 a favore di Tanaro
- 8. Euro 11,30 a favore dell'OCC
- 9. Euro 8,00 a favore dell'Avv Bagnale

I creditori privilegiati saranno soddisfatti integralmente; i creditori chirografari saranno soddisfatti al 20%.

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 2.200,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 1.220,00 circa l'istante è in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro.

12. VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Nella proposta testé presentata vengono versati **€ 131.209,80** (oltre compensi del Gestore della crisi e advisor) con un importo iniziale di €. 20.000 e successive **rate costanti di € 1.000 circa per 11 anni e 4 mesi**.

In considerazione del patrimonio stimato dei debitori appare palese la netta convenienza della proposta rispetto a qualsivoglia azione liquidatoria.

Difatti, con riferimento ai creditori chirografari, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene eventuali pignoramenti presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà

che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Ad abundantiam, considerato che tali azioni durerebbero nei tempi, nell'accordo viene posta in evidenza la circostanza che, in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 C.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (Legge n.132/2015).

La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il Giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dai creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi e tempi.

Risulta dunque chiaro che la proposta di Piano congiunta si rivela decisamente più vantaggiosa – in particolare per il creditore ipotecario – rispetto a quanto ragionevolmente conseguibile anche nello scenario liquidatorio più favorevole. Con riferimento alla procedura esecutiva, occorre sottolineare che l'immobile presenta numerose irregolarità edilizie che comportano oneri rilevanti per il loro ripristino; ciò rende probabile che il bene non venga aggiudicato già al primo esperimento d'asta. In linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini della valutazione della soluzione liquidatoria si assume pertanto il valore dell'immobile al terzo tentativo di vendita.

Più nel dettaglio, a fronte di un valore stimato in € 150.000,00, la base della prima asta sarebbe pari a € 112.500,00, quella del secondo esperimento a € 84.375,00 e quella del terzo a € 63.281,75. Quest'ultimo importo risulterebbe inferiore alla somma riconosciuta nell'attuale procedura, che copre l'intero debito residuo. Si evidenzia, inoltre, che al momento dell'omologa il creditore ipotecario percepirebbe immediatamente € 20.000,00, mentre il saldo di € 79.785,89 verrebbe corrisposto mediante le rate residue. Pertanto, con l'omologa del presente piano al creditore ipotecario viene conferito un importo maggiore di circa il 30 % rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ne consegue che, con l'approvazione del Piano, il creditore ipotecario otterrebbe un ricavo superiore di circa il 30% rispetto all'alternativa liquidatoria.

13. SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI, PIGNORATIZI O IPOTECARI IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (art. 68, comma 4 CCII)

Lo scrivente Gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato il patrimonio del debitore la scrivente Gestore ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Appare evidente, infatti, che in caso di mancata omologazione i creditori troverebbero in ogni caso una soddisfazione parziale e in un periodo di tempo decisamente maggiore e senza alcuna sicurezza, in considerazione anche del rischio di eventi sopraggiunti e non determinabili in un arco di tempo così lungo. Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili e, in parte, i creditori privilegiati; i chirografari non troverebbero certamente alcuna soddisfazione.

In merito si è ampiamente discusso già nel paragrafo precedente.

Infine, in caso di mancata omologazione i debitori potrebbero chiedere di accedere alla liquidazione controllata; in tal caso, la rata non cambierebbe (stante l'attestazione dei redditi e delle spese familiari) ma la durata dei pagamenti e di conseguenza l'importo attribuito ai creditori sarebbe di gran lunga inferiore (3 anni).

14. COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il sottoscritto Gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- Il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.c) CCII;

- La proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett.a) CCII);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b) CCII);
- È stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII).

12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE AI FINI DELL'ACCESSO ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto Gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- I documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- La situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado di privilegio;
- Il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dai debitori;

ESPRIME

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Pertanto, si ritiene che il Piano di rientro proposto possa essere considerato sostenibile e fattibile.

Si rimette la richiesta di piano di ristrutturazione dei debiti alla valutazione di questo Tribunale per l'omologazione con decreto del piano di ristrutturazione dei debiti.

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma:

IN VIA PRELIMINARE:

- Voglia disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Napoli 5 sez. Civile - dott. Cannavale R.G.E. 364/2023 a carico di entrambi promossa dalla GROGU SPV S.R.L., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa, nella sua qualità mandataria, Prelios Credit Solutions S.p.a. ("PRECSO"), con sede in Milano Via Valtellina n. 15 con udienza fissata al giorno 28 ottobre 2025;

IN VIA PRINCIPALE:

- Voglia disporre l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII depositata e/o concedere il termine di 15 gg in caso di eventuali integrazioni o correzioni;
- Voglia emettere i provvedimenti del caso al fine di proteggere il patrimonio del ricorrente nell'interesse del ceto creditorio;

Fiduciosi che la S.V.Ill.ma voglia accogliere la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sopra prospettata, si resta in attesa della decisione dell'On.le Tribunale.

Con osservanza.

Napoli, 8/10/2025

Dott. Stefano Botta

Allegati:

- Gli allegati alla Proposta di Piano costituiscono parte integrante della presente relazione.

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART 67 – 73 DEL C.C.I.I.:

Per I Signori [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] cf. [REDACTED] e [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] CF [REDACTED] entrambi elettivamente domiciliati in Ercolano alla via Campania n 23 , presso lo studio dell' avv. Giusy Bagnale, C.F. BGNGSY84L53L259T, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto. Il sottoscritto Avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio o al seguente n fax 08119339681 o al seguente indirizzo mail gusybagnale@avvocatinapoli.legalmail.it

Si espone quanto segue

1. i ricorrenti sono qualificabili come “consumatori” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”* e si trovano in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera c) comma 1 dell’art. 2 Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza: *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
2. hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica, finanziaria e patrimoniale;
3. non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame ovvero liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. non hanno ottenuto l’esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda;

5. non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte – così come previsto dall'art. 280 C.C.I.I. comma 1 lettera c);
6. che, a seguito di istanza presentata presso l'OCC dell'Ordine dei commercialisti di Napoli , veniva nominato quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi il dott. Stefano Botta;
7. a seguito di vari incontri, veniva consegnata tutta la documentazione utile al suindicato professionista incaricato, atta ad illustrare tutta la situazione patrimoniale economica e finanziaria dei ricorrenti;
8. il dott. Botta professionista incaricato consegnava relazione particolareggiata comprensiva di allegati, redatta sulla base della documentazione fornita, al sottoscritto procuratore;
9. ex art. 66 CCII i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; è il caso che ci occupa.
10. In capo ai ricorrenti **pendono procedure esecutive:**

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE Tribunale di Napoli 5 sez. Civile DOTT. Cannavale R.G.E. 364/2023 a carico di entrambi promossa dalla La GROGU SPV S.R.L., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa, nella sua qualità mandataria, Prelios Credit Solutions S.p.a. ("PRECSO"), con sede in Milano Via Valtellina n. 15. Per mutuo ipotecario non pagato, con prossima udienza, per ordinare la vendita dell'immobile, casa familiare, fissata per il 26 giugno n2025

REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO

Sotto il profilo oggettivo, la situazione dei ricorrenti integra il requisito normativo del "sovraindebitamento", stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. Le descritte circostanze sono state anche rappresentate dal Professionista nella Relazione Particolareggiata che si abbia per integralmente riportata e trascritta in questa sede a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'indebitamento è ascrivibile ad un serie di eventi che si sono susseguiti nel corso del tempo, non dipendenti da condotta colposa delle debitrici, né dal mantenimento di un tenore di vita più elevato rispetto alle capacità economiche e/o al ricorso a debiti senza la prospettiva di poterli onorare. In particolare il debito principale deriva dal mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale dei ricorrenti e dai loro 3 figli di uno 1 malato di disturbi delle personalità, che ha causato periodo di lunghi ricoveri presso le strutture

idonee, ciò ha determinato che la signora [REDACTED] non ha mai potuto lavorare, ancora oggi è colei che si occupa totalmente della gestione di [REDACTED]. Si precisa, che l'acquisto di questa casa più grande, con un giardino è stato fatto solo per il benessere del figlio. I signori [REDACTED] e [REDACTED] hanno venduto un immobile più piccolo e con quei soldi e con l'accensione di un mutuo hanno acquistato la casa più grande, la necessita di acquistare una casa più grande era determinata dalla malattia di [REDACTED] che aveva bisogni di spazi più ampi, ad oggi in questo immobile, oggetto della procedura esecutiva, vivono i due istanti con il figli. Si precisa inoltre, che le spese per l'acquisto della casa, le spese per la malattia di [REDACTED] per i lunghi periodi di ricovero e le spese per non far mancare nulla agli altri due figli [REDACTED] e [REDACTED] che vivevano una situazione difficile, dato che la signora [REDACTED] stava nelle strutture con il figlio, hanno comportato che i coniugi vivessero una situazione economica precaria, per cui il ricorso ai prestiti era l'unica soluzione per andare avanti. I coniugi hanno negli anni cercato di onorare sempre i loro prestiti, ma con il crescere dei figli, ed essendo un nucleo familiare monoreddito hanno avuto delle difficoltà economiche, il solo stipendio del marito non bastava per vivere e pagare le rate, ed ad un certo punto, dopo l'ennesimo pignoramento dello stipendio, la situazione è diventata insostenibile per il nucleo familiare, che si è arretrato anche con il pagamento del mutuo

• Tali circostanze sono riportate nella relazione particolareggiata a firma del gestore.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Come da visure catastali i signori [REDACTED] risultano essere comproprietari dell'immobile su cui grava la procedura di esecuzione immobiliare su indicata

Immobile	CAT.	PROPRIETA'	DIRITTO	COMUNE	FG.	PART.	SUB
Casa familiare	A/3	[REDACTED]	proprietà	Ercolano Via Ulivi 12	8	1030	102

Invece la sig.ra [REDACTED] è proprietaria dell'immobile sotto indicato sul quale grava l'iscrizione ipotecaria da parte di Ifis.

LOTTO	CAT.	PROPRIETA'	DIRITTO	COMUNE	FG.	PART.	SUB
Locale commerciale	C6	[REDACTED]	proprietà	Ercolano via Trentola n. 126	13	362	8
Immobile	A/5	[REDACTED]	proprietà	Ercolano Via Trentola n. 170	13	368	20

Il valore di stima di detti immobili è il seguente

- Via ulivi n 12 è pari a circa euro 100.000,00
- Via Trentola n. 126 è pari a circa euro 5.000,00 (C6)
- Via Trentola n. 170 è pari a circa euro 15.000,00 (A5)

PATRIMONIO MOBILIARE

Per quanto concerne, invece, il patrimonio mobiliare, si procede di seguito ad enumerare i beni di proprietà dei Debitori, al di fuori dei “beni mobili assolutamente impignorabili” secondo l’art. 514 cpc, distinguendo le masse dei due soggetti:

1. PATRIMONIO MOBILIARE

Rapporti bancari/postali

CONTO CORRENTE POSTALE N. [REDACTED] dove viene percepito lo stipendio sul quale ad oggi ci sono circa 500,00 euro

Beni mobili registrati

I debitori risultano proprietari di una Fiat Panda tg [REDACTED] che usano per esigenze familiari di valore pari a circa 3.000,00 euro

Redditi da lavoro dipendente e/o pensioni

La sig.ra [REDACTED] è casalinga e non ha mai potuto lavorare perché la malattia del figlio non le ha mai permesso di allontanarsi da casa, necessitando [REDACTED] di un’assistenza continuativa, ma percepisce un canone di locazione di euro 300,00 per l’immobile locato sito in Ercolano alla via Trentola n. 170.

il sig. [REDACTED] lavora per la società Teknowood sud srl con sede legale in Napoli alla via Ferrante Imparato n. 190 e guadagna mensilmente circa 1900,000

ELENCO DELLA PASSIVITA’

Di seguito l’elenco sintetico circa la situazione debitoria dei ricorrenti sulla scorta della documentazione consegnata e di quanto da detti riferito. Viene quindi riportata, nelle tabelle di seguito esposte, la situazione debitoria comune e personale dei coniugi – quindi tenendo distinte le masse passive.

riassunto situazione debitoria **COMUNE** relativa alla **Predeuzione**

TIPOLOGIA DEBITO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	CATEGORIA
Gestore della Crisi	Dott. stefano Botta	€ 8.005,42 Oltre oneri	Predeuzione

Spese legali Sovr.	Avv. Bagnale Giusy	€ 4.550,00	Prededuzione
TOTALE		Compreso oneri € 12.555,42	

riassunto situazione debitoria **COMUNE** per le altre categorie di credito

TIPOLOGIA DEBITO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	CATEGORIA
Mutuo	La GROGU SPV S.R.L	€ 99.785,89	Ipoteca
Prestito	TANARO	€ 26577,88	Chirografo
TOTALE		€ 127.213,77	

riassunto situazione debitoria **ASILE ANNUNZIATA**

TIPOLOGIA DEBITO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	CATEGORIA
Finanziamento	Ifis	€ 9.672,23	Chirografo
Tributi	Agenzia Entrate Riscossione	€ 9.842,38	PRIVILEGIATI
TOTALE		€ 19514,61	

riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	CATEGORIA
Tributi	Comune di Ercolano	€ 8348,00	PRIVILEGIATI
Tributi	Agenzia Entrate Riscossione	€ 2478,39	PRIVILEGIATI
Tributi	Regione campania	€ 3505,04	PRIVILEGIATI
TOTALE		€ 14.331,43	

DEBITORIA COMPLESSIVA	€ 161.059,81
------------------------------	---------------------

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DELLA RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

A. Informazioni Economico Patrimoniali

Di seguito sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nella disponibilità della Ricorrente.

NON RISULTANO ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

B. Tabella 3: Valore stimato del patrimonio dei Debitori

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€.120.000,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€. 3000,00
Valore complessivo del patrimonio	€. 123.000,00

Di seguito si presenta un prospetto relativo ai valori del reddito netto annuo degli ultimi 3anni,

Il reddito principale deriva dall'attività di operaio

C. Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali

	Reddito Netto Annuo 2021	Reddito Netto Annuo 2022	Reddito Netto Annuo 2023
Lavoratore dipendente	Lavoratore dipendente	Lavoratore dipendente	Lavoratore dipendente
€.23104,00	€.22957,35	€.23158,00	

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rispetto all'area geografica (Sud) di residenza della Ricorrente e secondo i dati ISTAT per famiglia monoreddito e mono-genitore.

D. Tabella 5: Dati Redditali 2024

Reddito netto mensile da lavoro	€.1900,00
Canone di locazione immobile sito in Ercolano alla via trentola 170	€. 300,00
Totale	€.2200,00

Le spese di seguito indicate pari ad €.1220,00 sono relative alle spese di famiglia,

Tabella 6: Elenco specifica spese sig.

- Acqua Euro 50,00 ;

- Energia Euro 80,00;
- Gas Euro 80,00;
- Telefono e internet Euro 40,00
- Spese vitto Euro 700,00;
- Imprevisti- spese mediche Euro 150,00;
- TARI Euro 40,00
- Bollo auto/assicurazione Euro 80,00

Le spese sostenute e documentate, per il sostentamento della famiglia ammontano ad € 1220,00 si precisa che le spese di vitto sono calcolate su 3 persone, in quanto la figlia [REDACTED] ed il figlio [REDACTED] lavorano e sono economicamente autonome e per le spese di [REDACTED] vi è la sua pensione INPS. Si precisa che l'essere diventati economicamente autonomi di [REDACTED] [REDACTED] ha permesso ai signori [REDACTED] e [REDACTED] di poter affrontare la loro posizione debitoria.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Gli istanti intendono proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 CCII che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

- Euro 20.000,00 provenienti dalla vendita degli immobili di proprietà della signora [REDACTED] in Ercolano alla via Trentola n 170;
- Parte dello stipendio mensile che ad oggi è di circa 1900,00 e del canone di locazione percepito per il fitto dell'appartamento sito in Ercolano alla via Trentola sottratte le spese per il sostentamento della sua famiglia pari ad euro 1230,00 lasciando disponibili euro 1000,00;

Pertanto, la somma complessiva oggi liquida da mettere a disposizione dei creditori sarà pari a euro 900,00 Il conferimento di tali somme è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'esponente che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

Pertanto alla stregua di quanto sopra si formula la presente proposta

PROPOSTA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Premesso che l'articolo 67 comma 1 – Legge CCII prevede che: *“Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempie modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.”* Che, in virtù di quanto suddetto ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, i debitori propongono il pagamento dei propri debiti così come sotto indicati

PRIVILEGIATI

100% del debito maturato nei confronti dei Banca per l'erogazione del mutuo e degli enti Ader, Regione Campania e Comune di Ercolano

CHIROGRAFARI

- 20% a tutti i creditori chirografari al fine di consentire la sostenibilità della proposta.

In definitiva dunque:

Proposta di rielaborazione debitoria

a) Privilegiato:

1. La GROGU SPV S.R.L € 99.785,89 pagato al 100% pari ad euro 99.785,89
2. AGENZIA DELL'ENTRATE PER [REDACTED] € 9.842,38 pagato al 100% pari ad euro 9.842,38
3. AGENZIA DELL'ENTRARE PER [REDACTED] € 2478,39 pagato al 100% pari ad euro 2.478,39
4. REGIONE CAMPANIA PER [REDACTED] € 3505,04 pagato al 100% pari ad euro 3.505,04
5. COMUNE DI ERCOLANO PER [REDACTED] € 8348,00 pagato al 100% pari ad euro 8.348,00

PER UN TOTALE PARI AD EURO 123.959,70

SODDISFAZIONE AL 20% DEI CHIROGRAFARI

1. Tanaro spv sig.ri [REDACTED] € 26.577,88 pagato al 20% pari ad euro 5.315,60
2. Ifis spv sig.ra [REDACTED] € 9.672,23 pagato al 20% pari ad euro 1.934,50

Per un totale pari ad euro 7250,10

TOTALE COMPLESSIVO A-B-PARI AD EURO 131.209,80

A CUI AGGIUNGERE LA SPESE PER LA PROCEDURA PARI AD EURO

Gestore della Crisi	Dott. stefano Botta	€ 8.005,42 *
Spese legali Sovr.	Avv. Bagnale Giusy	€ 4.550,00

TOTALE 12.555,42

Si precisa che da questo importo occorre detrarre l'acconto pari ad euro 1.551,44 già versato dai debitori e pertanto l'importo da inserire nel piano è pari al 80% ovvero euro 6.453,98 determinando un totale di euro 11.003,98 da inserire nel piano

CHE DETERMINEREBBE UN DEBITO COMPLESSIVO DI EURO 142.213,78 DA PAGARE IN 1 RATA DA 20.000,00 ed euro 122.213,78 in 122 rate da 1000,00 euro mensili ed una rata da 213,78 ovvero per 10 anni e 17 mesi

L'istante, in ottemperanza al nuovo CCII e s.m., ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano del consumatore al fine di ripianare i debiti contratti.

Considerato che il reddito medio mensile è pari ad €2200,00 che da tale importo, occorre sottrarre l'importo di € 1.220,00 la somma che il ricorrente mette a disposizione della procedura è pari ad € 1000,00 mensili.

Si precisa per ciò che concerne i compensi OCC pari ad euro 6.4543,98 e Avv Bagnale pari ad euro 4550,00 Si propone di procedere **con un rata costante per tutta la durata del piano**. Tali accantonamenti possono consentire in corso di procedura l'eventuale corresponsione di acconti in favore dei professionisti fermo restando la liquidazione e la corresponsione del saldo all'esito del pagamento dei creditori ex art. 71, 4 co. Ccii

A tal fine si ipotizzarsi la apertura di un conto dedicato ove i debitori potrebbero versare gli importi poi destinati al pagamento dei professionisti e alla eventuale corresponsione di acconti.,

PER L'INTERA DEBITORIA

Il piano del ricorrente prevede i seguenti pagamenti in favore di:

la prima rata di euro 20.000,00 sarà versta interamente alla banca per il mutuo ipotecario portando il debito da 99.785,89 a 79.785,89

la residua parte di euro 122.213,78 saranno così pagate

dalla rata n 1 alla rata n 122 di euro 1000,00 verrà così ripartita

1. Euro 653,95 a favore di La GROGU SPV S.R.L per mutuo
2. Euro 80,65 a favore di Ader per Asile

3. Euro 20,30 a favore di Ader per [REDACTED]
4. Euro 28,70 a favore della Regione Campania
5. Euro 68,40 a favore del Comune di Ercolano
6. Euro 43,55 a favore di Ifis
7. Euro 15,80 a favore di Tanaro
8. Euro 53,00 a favore dell'OCC
9. Euro 37,00 a favore dell'Avv Bagnale

La rata 123 sarà così ripartita

1. Euro 139,80 a favore di La GROGU SPV S.R.L per mutuo
2. Euro 17,20 a favore di Ader per [REDACTED]
3. Euro 4,30 a favore di Ader per [REDACTED]
4. Euro 6,15 a favore della Regione Campania
5. Euro 14,60 a favore del Comune di Ercolano
6. Euro 9,30 a favore di Ifis
7. Euro 3,40 a favore di Tanaro
8. Euro 11,30 a favore dell'OCC
9. Euro 8,00 a favore dell'Avv Bagnale

Tutto ciò premesso,

facendo proprie e **riportandosi integralmente alle considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nominato nella relazione particolareggiata dott.Botta**, i ricorrenti, a mezzo del sottoscritto avvocato, presentano richiesta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex. art. 66-67 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. **Detti ritengono di poter regolarizzare la propria esposizione debitoria, tramite l'accesso a detto istituto offrendo così una nuova possibilità a loro stessi ed alla loro famiglia.** La proposta così come **dettagliatamente esposta nella relazione del Professionista nominato a cui ci si riporta integralmente**, costituisce ad oggi la migliore soluzione possibile non solo per la gestione della crisi di sovraindebitamento ma anche per il soddisfacimento dei creditori.

Tenuto altresì presente che nella relazione particolareggiata il Gestore nominato così come previsto dalla legge ha attestato la convenienza del piano di ristrutturazione rispetto alla alternativa liquidatoria, precisando quanto segue “ *Appare quindi evidente come la proposta di Piano congiunta sia nettamente superiore (e altamente conveniente per il creditore ipotecario) a quanto è presumibile realizzare anche nella più proficua delle ipotesi liquidatorie, nello specifico per quanto concerne la procedura espropriativa si precisa che l'immobile è affetto da*

molteplici abusi che comportano dei costi elevati per il ripristino dello stato dei luoghi, ciò comporterebbe che l'immobile può non venduto al primo tentativo di asta, pertanto come da prassi giurisprudenziale, si considera a fini dell'alternativa liquidatoria, il valore del immobile al terzo tentativo d'asta. Quindi nello specifico se il valore d'asta sarebbe 150000,00 la base della prima aste sarebbe 112.500,00, la base della seconda asta sarebbe 84375,00 e la terza base d'asta sarebbe 63281,75, importo inferiore a quanto offerto nella presente procedura, pari al residuo debito, inoltre si precisa che al momento dell'omologa al creditore ipotecario verrà versato l'importo di euro 20.000,00 ed i restanti euro 79785,89 con le restanti rate.

PERTANTO IL CREDITORE IPOTECARIO CON L'OMOLOGA DEL PRESENTE PIANO PRENDEREBBE UN IMPORTO MAGGIORE DEL 30 % CIRCA RISPETTO ALL' ALTERNATIVA LIQUIDATORIA:

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi a mezzo del sottoscritto avvocato,

CHIEDONO

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, verificata la presenza dei requisiti

IN VIA PRELIMINARE D'URGENZA:

-DISPORRE LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE Tribunale di Napoli 5 sez. Civile DOTT.Cannavale R.G.E. 364/2023 a carico di entrambi promossa dalla La GROGU SPV S.R.L., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa, nella sua qualità mandataria, Prelios Credit Solutions S.p.a. ("PRECSO"), con sede in Milano Via Valtellina n. 15. Per mutuo ipotecario non pagato, con prossima udienza, per ordinare la vendita dell'immobile, casa familiare, fissata per il 26 giugno 25-

IN VIA PRINCIPALE:

Voglio L'On.le Giudice adito:

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII "con l'ausilio dell'OCC" e all'art. 68, co1, primo inciso, CCII "tramite un OCC";

ritenuto, prima facie, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;

ritenuto la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato che i ricorrenti hanno domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata.

dichiarare ammissibile la proposta e il piano in esame e conseguentemente fissare udienza per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

allegati

1. Relazione particolareggiata con allegati

2, mandato legale Avv Bagnale

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di €98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

NAPOLI 27/05/2025

Avv Giusy Bagnale



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 814-1/2025 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] cf. [REDACTED]
nato a [REDACTED] [REDACTED] CF [REDACTED], con il nominato gestore della crisi
dr. Stefano Botta;

letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento;

rilevato che allo stato la proposta e il piano appaiono ammissibili;

letto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

AVVERTE

ciascun creditore che, ricevuta la suddetta comunicazione, dovrà comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine dato ai creditori per la presentazione di osservazioni, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ed in particolare della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli RGE n. 364/2023;

FISSA

l'udienza del 26.3.2026 ore 11.00 per la comparizione dell'istante e dell'OCC.

Si comunichi.

Napoli, 14.1.2026

Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara

[REDACTED]